



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4704

SEDUTA DEL 14/07/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AI CRITERI ED ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Elisabetta Confalonieri

Il Dirigente Dario Sciunnach

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 *"Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario"*, con la quale Regione Lombardia ha previsto la soppressione degli appositi organismi denominati *"Istituti per il Diritto allo Studio Universitario"* (ISU), che assicuravano la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, e ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni delle AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici – o ai Consorzi e soggetti pubblici dalle stesse costituiti – la gestione dei suddetti interventi per il diritto allo studio, regolandola con apposite Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 della medesima Legge regionale 33/2004;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 5 della citata Legge regionale 33/2004, che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a definire annualmente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie, i requisiti per l'accesso ai servizi, l'entità delle prestazioni e le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario;

VISTI:

- il D.P.C.M. 9 aprile 2001 *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390"*;
- la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *"Norme in materia di accessi ai corsi universitari"*, ed in particolare l'articolo 1;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 *"Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

VISTI:

- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, ed in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR;
- il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 – convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"* – ed, in particolare, l'articolo 12, in forza del quale: *<In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo 68/2021 relativo ai LEP nazionali, gli importi delle borse di studio ed i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti – per il periodo di riferimento del PNRR – con*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo n. 68/2012. A tal fine, le risorse indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza confluiscono sul Fondo Integrativo Statale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del predetto Decreto legislativo n. 68/2012 e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo>>;

- il comma 1-bis del medesimo articolo 12 del D.L. 152/2021, come introdotto dall'articolo 14, comma 5, del D.L. 30 aprile 2002, n. 36, il quale prevede che le risorse aggiuntive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non costituiscono incremento del Fondo Integrativo Statale;
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021 *"Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.lgs. 68/2012 in applicazione dell'articolo 12 del D.L. 1/11/2021, n. 152"* nonché la relativa nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto D.M. 1320/2021;
- l'articolo 1, comma 566, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, il quale prevede che il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

VISTI altresì:

- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 12 novembre 2020, prot. n. 853, come integrato, da ultimo, dal DM n. 1420 del 4 settembre 2024, relativo alla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni di cui all'art. 1, co. 271, della legge n. 232/2016 e alla definizione dei criteri e modalità di riparto del FIS in attuazione dell'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 68/2012;
- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 180 del 28 febbraio 2025 *"Aggiornamento per l'anno accademico 2025/2026 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio"*;
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 181 del 28 febbraio 2025 *"Aggiornamento per l'anno accademico 2025/2026 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore"*;
- il D.M. n. 166 del 3 marzo 2025 *"Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2025/2026"*, come previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

VISTI in via ulteriore:

- la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante *"Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria"*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante *“Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (L.M.- 46) e in medicina veterinaria (L.M.- 42);*
- il D.M. 30 maggio 2025, n. 418, relativo alla disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria – a. a. 2025-2026;
- il D.M. 20 Giugno 2025, n. 431 relativo al contributo forfettario ed ai termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2025-2026;
- lo schema di decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, in attuazione dell'art. 4, comma 3, del d.Lgs. n. 71/2025, contenente la disciplina relativa alle nuove modalità di accesso e godimento dei benefici DSU dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2025;

DATO ATTO che sulla base della predetta normativa statale è stata avviata una riforma a livello nazionale -a partire dall'anno accademico 2025/2026- per l'accesso e il godimento dei benefici a concorso al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria erogati in lingua italiana dalle università statali, mediante una nuova procedura caratterizzata nello specifico da:

- abolizione del test di ingresso ai corsi e il superamento del numero chiuso;
- istituzione di un semestre filtro, quale percorso didattico comune ai citati corsi di laurea;
- espletamento – al termine del semestre filtro - di esami di merito per misurare le attitudini e le competenze degli studenti;
- approvazione di una graduatoria unica nazionale di merito per l'iscrizione al corso di laurea magistrale scelto in fase di iscrizione al semestre filtro;
- possibilità - per gli studenti che non risultano collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale per l'accesso ai citati corsi - di iscriversi ad un corso affine prescelto o ad altro corso di studio;

CONSIDERATO che i Soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario devono emanare appositi bandi di concorso per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario, in conformità alle disposizioni fissate dalla normativa nazionale e regionale e sulla base dei criteri e delle linee di finanziamento definiti dalla Regione;

RILEVATO altresì che, in data 19 luglio 2010, è stato sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un apposito Protocollo d'Intesa che – nelle more della definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario, in attuazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del D. Lgs. 68/2012, e mettendo a frutto le sperimentazioni già realizzate nel territorio regionale, in coerenza agli obiettivi e finalità della Legge regionale 33/2004 – ha previsto espressamente la realizzazione di interventi innovativi orientati alla valutazione ed alla valorizzazione del merito, in un contesto di rafforzamento del ruolo della Regione e, in particolare, all'anticipazione della possibilità di differenziare, su base regionale, i criteri di attribuzione delle borse di studio universitarie attraverso una valutazione oggettiva delle competenze degli studenti;

EVIDENZIATO che, in attuazione del citato Protocollo, è stata avviata nei precedenti anni accademici – nelle more dell'attuazione della citata normativa statale di riforma del sistema universitario in sede nazionale e della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – una sperimentazione condivisa con il sistema universitario lombardo, volta alla definizione di interventi innovativi orientati ad una maggiore valorizzazione del merito, ad un più efficace sostegno agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché ad un ruolo più incisivo e responsabile del Governo regionale, in un'ottica di sussidiarietà, attraverso in particolare:

- l'introduzione di nuovi criteri di accesso alle borse di studio per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea di primo livello o di una laurea magistrale a ciclo unico;
- la revisione dei criteri per il mantenimento della borsa di studio del primo anno di Corso e l'accesso al secondo anno;

RILEVATA l'esigenza, nelle more della definizione dei LEP nazionali di cui all'art. 7, comma 7, del D.lgs. 68/2012, di proseguire anche per l'anno accademico 2025/2026 la citata sperimentazione per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea, comunque in coerenza con le disposizioni relative ai predetti D. Lgs. 68/2012 e D.M. 1320/2021 e fatta salva, in ogni caso, la nuova disciplina nazionale afferente al godimento dei benefici a concorso degli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria;

ATTESO che occorre definire, per l'a.a. 2025/2026 i requisiti essenziali e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni delle AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici aventi sede legale in Lombardia;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il documento definito dalla competente Direzione Generale "Università, Ricerca e Innovazione" *"Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – a.a. 2025/2026"*, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le procedure per l'assegnazione dei benefici a concorso DSU per gli studenti iscritti per l'a.a. 2025/2026 ai nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina



Regione Lombardia

LA GIUNTA

veterinaria di cui al medesimo Allegato "A", sulla base del citato schema di D.M. approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2025;

- al fine di consentire ai Soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario di quantificare il numero delle borse di studio da mettere a concorso per l'a.a. 2025/2026, di approvare le previsioni minime di finanziamento quantificate complessivamente in € 82.000.000,00 – di cui € 51.000.000,00 di risorse regionali (€ 14.000.000,00 di risorse autonome ed € 37.000.000,00 relativi al gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) - secondo quanto riportato nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto - che tengono conto dell'accantonamento in via cautelativa dell'importo delle risorse stimate per l'erogazione delle borse di studio DSU a favore degli studenti immatricolati ad altro corso di studio dopo il semestre filtro;

STABILITO che le predette risorse regionali sono stanziare rispettivamente:

- in entrata, sul capitolo 1.0101.46.4234 (*Tassa regionale per il diritto allo studio*);
- in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1, n. 8414, 8415 e 8416 (*Tassa regionale per il diritto allo studio*), di cui quota parte per l'a.a. 2024/2025 e quota parte per l'a.a. 2025/2026 e, per euro 14 mil sui capitoli di spesa 7811, 7812 e 7813 (Risorse autonome), subordinatamente all'approvazione del PdL di Assestamento del bilancio 2025 – 2027 da parte del Consiglio regionale;

STABILITO altresì che con le risorse regionali concorrono per l'a.a. 2025/2026 le risorse statali del Fondo Integrativo Statale (FIS) che saranno quantificate e ripartite dal Ministero dell'Università e della Ricerca a favore dei soggetti gestori DSU e delle eventuali ed ulteriori risorse che si renderanno disponibili;

RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la quantificazione del fabbisogno finanziario e la determinazione definitiva delle risorse finanziarie da assegnare ai soggetti gestori per la concessione delle borse di studio DSU per l'a.a. 2025/2026, anche a seguito dell'approvazione della graduatoria nazionale di merito di cui all'art. 7 del D.M. 418/2025 per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria e dell'iter procedurale correlato all'assegnazione dei benefici a concorso DSU degli studenti partecipanti al semestre filtro;

SENTITE in merito al presente provvedimento in data 30 giugno 2025 le Università, le Istituzioni dell'AFAM, le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, le relative rappresentanze studentesche ed i rappresentanti del Consiglio Regionale nell'ambito del Comitato regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 6 della l.r. 33/2004 e s.m.i.;

RICHIAMATA la legge regionale. n. 20/2008 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento definito dalla competente Direzione Generale *Università, Ricerca e Innovazione "Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario – a.a. 2025/2026"*, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le procedure per l'assegnazione dei benefici a concorso DSU per gli studenti iscritti per l'a.a. 2025/2026 ai nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria di cui al medesimo Allegato "A" sulla base dello schema di D.M approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2025;
3. di approvare le previsioni minime di finanziamento quantificate complessivamente in € 82.000.000,00– di cui € 51.000.000,00 di risorse regionali (€ 14.000.000,00 di risorse autonome ed € 37.000.000,00 relativi al gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)- secondo quanto riportato nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto- che tengono conto dell'accantonamento in via cautelativa dell'importo delle risorse stimate per l'erogazione delle borse di studio DSU a favore degli studenti immatricolati dopo il semestre filtro;
4. di stabilire che le predette risorse regionali sono stanziare rispettivamente:
 - in entrata, sul capitolo 1.0101.46.4234 (*Tassa regionale per il diritto allo studio*);
 - in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1, n. 8414, 8415 e 8416 (*Tassa regionale per il diritto allo studio*), di cui quota parte per l'a.a. 2024/2025 e quota parte per l'a.a. 2025/2026 e per euro 14 mil sui capitoli di spesa 7811, 7812 e 7813 (Risorse autonome), subordinatamente all'approvazione del PdL di Assestamento del bilancio 2025 – 2027 da parte del Consiglio regionale;
5. di stabilire altresì che con le risorse regionali concorrono per l'a.a. 2025/2026 le risorse statali del Fondo Integrativo Statale (FIS) che saranno quantificate e ripartite dal Ministero dell'Università e della Ricerca a favore dei soggetti gestori DSU e delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili;
6. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la quantificazione del fabbisogno finanziario e la determinazione definitiva delle risorse finanziarie da assegnare ai soggetti gestori DSU per la concessione delle borse di studio DSU per l'a.a. 2025/2026, anche a seguito dell'approvazione della graduatoria nazionale di merito di cui all'art. 7 del D.M 418/2025 per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina



Regione Lombardia

LA GIUNTA

veterinaria e dell'iter procedurale correlato all'assegnazione dei benefici a concorso DSU degli studenti partecipanti al semestre filtro;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;
8. di attestare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

**IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI**

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ANNO ACCADEMICO 2025/2026**

1. CONDIZIONI ECONOMICHE ED ABITATIVE

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D. Lgs. n. 68 del 2012 – che prevede la definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici per il Diritto allo Studio è definito secondo le modalità previste dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 *"Incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152"* e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022.

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare, di:

- un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente, calcolato dai Soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza (come da Sezione I *Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario*), non superiore ad euro € 57.645,03;
- un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore ad euro 26.516,70.

In particolare, l'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in relazione alla fascia reddituale corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare e alla diversa provenienza geografica degli studenti.

FASCE REDDITUALI:

FASCE REDDITUALI	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1 ^a Fascia	da euro 0,00	ad euro 13.258,35

2ª Fascia	da euro 13.258,36	ad euro 17.677,80
3ª Fascia	da euro 17.677,81	ad euro 26.516,70

PROVENIENZA GEOGRAFICA:

- **Studenti in sede:** studenti residenti nel Comune sede del Corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- **Studenti pendolari:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti;
- **Studenti fuori sede:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede.

I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale www.muoversi.regione.lombardia.it e, per le città situate al di fuori della Regione Lombardia, mediante le applicazioni utilizzate dai soggetti gestori del diritto allo studio per il calcolo dei percorsi.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dall'articolo 8 del DPCM n. 159/2013 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*.

Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato DPCM 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

Ai sensi dell'articolo 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal DL n. 4 del 28 gennaio 2019 (articolo 11, comma 2), convertito dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti per le procedure inerenti alla compilazione della DSU, dell'attestazione ISEE e della documentazione relativa, i Soggetti gestori possono stipulare apposite convenzioni con i centri CAF presenti sul territorio lombardo.

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il Diritto allo Studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- 1^ fascia reddituale: euro 2.565,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro € 3.383,00;
- 2^ fascia reddituale: euro € 2.132,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro € 2.950,00;
- 3^ euro fascia reddituale: euro 1.296,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro € 2.114,00.

STUDENTI PENDOLARI

- 1^ fascia reddituale: euro 3.936,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 4.754,00;
- 2^ fascia reddituale: euro 3.316,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 4.134,00;
- 3^ fascia reddituale: euro 2.436,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 3.254,00.

STUDENTI FUORI SEDE

- a) ospiti presso le strutture abitative dei Soggetti gestori; qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente, l'importo delle Borse di Studio è così determinato:
 - 1^ fascia reddituale: euro 4.556,00 + alloggio ed un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 8.134,00;
 - 2^ fascia reddituale: euro 3.495,00 + alloggio ed un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 7.073,00;
 - 3^ fascia reddituale: euro 2.198,00 + alloggio ed un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 5.776,00;
- b) studenti fuori sede che utilizzano altre Strutture residenziali pubbliche o private:
 - 1^ fascia reddituale: euro 7.316,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 8.134,00;
 - 2^ fascia reddituale: euro 6.255,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 7.073,00;
 - 3^ fascia reddituale: euro 4.958,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 5.776,00.

Ciascun Soggetto gestore determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede che hanno ottenuto il beneficio della Borsa di Studio o l'idoneità al beneficio stesso. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, la gestione diretta e indiretta del servizio, il convenzionamento con Soggetti esterni, l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sull'importo della Borsa di Studio (pari ad euro 818,00 per l'anno accademico 2025/2026) o l'erogazione di voucher, buoni pasto e simili.

La trattenuta sull'importo della Borsa di Studio relativa al servizio di alloggio è invece pari ad euro 2.760,00 e può essere incrementata dai Soggetti gestori nei seguenti importi:

- a) sino all'importo di euro 2.808,00 quando il posto letto ricomprenda la possibilità, per gli studenti, di fruire di specifiche tipologie di servizi -anche integrativi- a quello abitativo (a mero titolo esemplificativo, la palestra, il servizio di lavanderia, il servizio di reception/portineria, disponibilità di sale studio o ricreative);
- b) euro 2.900,00 quando il servizio alloggio è inserito in un sistema di strutture atte a fornire agli studenti, oltre alla residenzialità, una serie di servizi peculiari per il diritto allo studio di accompagnamento, tutoraggio, assistenza didattica, nonché di formazione e cultura.

2. MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

In attuazione dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 1320/2021, per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l'importo della Borsa di Studio spettante è incrementato del 20%. Secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022, l'incremento del 20% della Borsa di Studio per le studentesse STEM non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livello ISEE inferiore al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della Borsa di Studio spettante alla studentessa (pari, dunque, all'importo della seconda o terza fascia di reddito).

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM n. 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa di Studio per l'intera durata dei Corsi.

Il richiamato incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa di Studio con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento.

3. STUDENTE AUTONOMO

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- è residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Unica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine ed in un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente;
- disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato -non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 9.000,00.

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il Corso frequentato.

4. STUDENTI STRANIERI

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero è definita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, del DPCM n. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal

DLgs n. 286 del 25 luglio 1998 e smi (articolo 4, commi 3 e 39) e dal DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (articolo 46, comma 5).

5. STUDENTI DISABILI

La Borsa di Studio può essere incrementata dai Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio fino al massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del DM n. 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

6. INTEGRAZIONE ALLE BORSE DI STUDIO

a) Mobilità internazionale e stage

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM n. 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'anno accademico 2025/2026 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. Il contributo – nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del DLgs n. 68/2012 – è pari ad euro 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe Strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i Fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, per un importo fino ad euro 100,00 per i Paesi europei e fino ad euro 500,00, per i Paesi extraeuropei.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun Corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai Corsi sperimentali attivati, ai sensi della legge n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto al contributo per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo *Leonardo* (o di iniziative analoghe), purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

Gli studenti che, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo per la mobilità internazionale e per gli stage nell'ambito del programma Erasmus Plus, non rispettano i termini o lo risolvono prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 13 dello stesso (risoluzione nei casi di circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile) dovranno restituire l'importo dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage e la quota relativa alle spese di viaggio già erogati.

b) Laureati entro la durata legale del corso

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del D.M. n. 1320/2021, gli studenti che, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, conseguono il Titolo di

Studio di Laurea, Laurea magistrale e di Laurea magistrale a Ciclo unico beneficiano, nei limiti delle disponibilità finanziarie a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito degli studenti idonei alla borsa di studio, di un'integrazione della Borsa di Studio pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione.

7. ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E REQUISITI DI MERITO

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori Piano di Studi) – ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo – e quelli relativi alla prova finale o assimilata non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

a) Rateizzazione della Borsa di Studio

In applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero dell'Università e Ricerca n. 13676/2022, il termine per l'erogazione della prima rata della Borsa di Studio – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del DM n. 1320/2021 – deve ritenersi non perentorio per i Soggetti gestori del DSU. Conseguentemente, qualora il citato termine sia incompatibile con la formulazione delle graduatorie definitive oppure con le tempistiche dei processi relativi all'assegnazione delle risorse del *Fondo Integrativo Statale* (FIS), il pagamento della prima rata è disposto dai medesimi Enti entro il termine del 31 dicembre, in attuazione dell'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Per gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea a ciclo unico in (Medicina e Chirurgia LM -41, Odontoiatria e Protesi dentaria (LM 46) e LM-42 Medicina Veterinaria (LM-42) e corsi affini di cui all'art. 8 del D.M. 418/2025 delle università statali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute nel successivo Paragrafo 8.

b) Criteri di accesso alla Borsa di Studio al primo anno di Corso

In coerenza con le previsioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2021 (per la quale restano validi gli Accordi eventualmente stipulati dal medesimo Ministero con le Regioni per la sperimentazione di modelli innovativi nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del Sistema universitario, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs n. 68/2012), la Regione, anche per l'anno accademico 2025/2026, ritiene opportuno – nelle more della definizione dei LEP nazionali – proseguire nella sperimentazione attuata in precedenza, mantenendo una valutazione di merito del primo anno omogenea.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 8 per i primi anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in veterinaria (LM-429) e corsi affini, l'accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario per gli studenti iscritti al primo anno di una Laurea di primo livello o di una Laurea magistrale a Ciclo unico sarà vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai Corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Si riserva ai Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario la facoltà di vincolare l'idoneità alla Borsa di Studio ad altre forme di verifica quali, ad esempio, test standardizzati e prove attitudinali con un livello minimo di merito definito dagli stessi, ovvero voto di maturità con votazione comunque non inferiore a 70/100.

Le citate disposizioni relative ai criteri di reddito e merito per accesso alle Borse di Studio per gli studenti universitari frequentanti Enti di Alta Formazione insediati in Regione trovano applicazione, con riferimento all'anno accademico 2025/2026, per gli studenti del primo anno che si iscrivono ad un Corso di Laurea triennale o di Laurea magistrale a Ciclo unico.

c) Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del primo anno e l'accesso al secondo anno

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del primo anno di Corso è calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto dagli studenti iscritti alle Istituzioni universitarie della Regione Lombardia, suddivisi per anno di corso, esclusi gli studenti che non hanno conseguito nessun credito nell'anno accademico precedente. Tale media è risultata essere pari a 35 crediti.

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole dell'anno accademico 2024/2025) e che non raggiungono i crediti previsti al 30 novembre sono tenuti, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001, a restituire la prima rata della Borsa.

Resta confermata la possibilità di utilizzare un "bonus", pari a 5 crediti, per il rispetto delle citate scadenze ed il conseguente ottenimento della Borsa di Studio relativa al secondo anno (articolo 5, comma 7, del DM 1320/2021).

Il livello dei crediti potrà essere in ogni caso incrementato dai Soggetti gestori per le singole Facoltà o per i singoli Corsi di Laurea, nell'ambito della propria autonomia, mediante il medesimo metodo di calcolo dei crediti sul campione di riferimento.

d) Criteri di accesso alla Borsa di Studio per i successivi anni di corso

I criteri di accesso alla Borsa di Studio per i successivi anni accademici trovano applicazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 e nell'articolo 5, commi 5 e 6, del DM n. 1320/2021.

In ogni caso, al fine di elevare il livello qualitativo degli studi universitari in Lombardia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 9, del DPCM 9 aprile 2001, si specifica che Regione Lombardia concede preventivamente il proprio assenso ai Soggetti gestori che intendono innalzare i requisiti di merito richiesti per l'ottenimento dei benefici entro i limiti consentiti, nel caso di Corsi ad accesso programmato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 264 del 2 agosto 1999 o di regolamenti didattici e di deliberazioni degli Organi accademici delle Università non statali legalmente riconosciute.

8. DISCIPLINA DEL GODIMENTO DEI BENEFICI A CONCORSO DSU DEGLI STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E MEDICINA VETERINARIA:

Il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 e il D.M. n. 431 del 20 giugno 2025 -attuativi della legge delega n. 26/2025 e del relativo D.lgs. 71/2025 disciplinano per l'a.a. 2025/2026 le nuove modalità di accesso degli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) e corsi affini.

Per l'a.a. 2025/2026, tali disposizioni non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute e di quelli erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.

Con riferimento al godimento dei benefici a concorso, in via preliminare si distinguono gli studenti frequentanti i predetti corsi di laurea medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) come segue:

- *iscritti al semestre filtro* (studenti contemporaneamente iscritti). Per tali studenti è previsto l'accesso unicamente ai benefici dei servizi relativi alla ristorazione e all'alloggio, purché tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza, con esclusione in ogni caso dell'assegnazione della borsa di studio DSU. Le modalità per la fruizione di tali servizi sono previste nei Bandi di Concorso emanati dai soggetti gestori DSU.
- *immatricolati al secondo semestre*: studenti che si immatricolano al secondo semestre dei corsi di studio predetti e corsi affini e usufruiscono dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio, compresa la borsa di studio.

a) Procedure per l'assegnazione dei benefici DSU per studenti partecipanti al semestre filtro.

I soggetti gestori DSU emanano un Avviso pubblico per tutti gli studenti che intendono ottenere la borsa di studio DSU nell'a. a. 2025/2026, prevedendo scadenze diversificate per offrire agli studenti che concludono il semestre filtro in atenei fuori regione, o che iscritti al semestre filtro in atenei della regione non lo abbiano superato, di presentare domanda per i benefici a concorso a seguito dell'immatricolazione nel secondo semestre.

Gli studenti che si iscrivono al semestre filtro presentano domanda per la borsa di studio presso il soggetto gestore DSU cui fa riferimento la sede universitaria di iscrizione, secondo le procedure, modalità e tempistiche ordinarie – ossia valide anche per gli studenti non iscritti al semestre filtro- e per tutti i benefici DSU di cui desiderano disporre nell'a. a. 2025/2026, compresa la borsa di studio e i relativi servizi DSU.

Successivamente i soggetti gestori DSU approvano -con riferimento al predetto Avviso pubblico- le graduatorie di merito generali relative a tutti gli studenti risultati idonei. Gli studenti iscritti al semestre filtro sono inseriti nella graduatoria generale con riferimento al solo beneficio DSU del servizio alloggio e sono eventualmente individuati vincitori dello stesso sino alla medesima data degli studenti ordinari.

In riferimento al beneficio della borsa di studio, gli studenti partecipanti al semestre filtro (c.d. "studenti contemporaneamente iscritti") -che si sono candidati secondo le scadenze ordinarie- sono collocati in una successiva e diversa graduatoria (c.d. "borsa del secondo semestre") in condizione di sospensione (sospesi in attesa degli esiti del semestre filtro ed immatricolazione): essi possono pertanto -già dal semestre filtro- fruire dei servizi DSU di alloggio e ristorazione (quest'ultimo viene assegnato attraverso le modalità ordinarie) resi disponibili secondo le tariffe definite dai soggetti gestori DSU nell'Avviso pubblico. Per il servizio di ristorazione la tariffa è quella corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza dello studente.

Tali studenti non risultano tuttavia vincitori di borsa di studio, non essendo intervenuta l'immatricolazione ed il pagamento della tassa regionale che avverranno all'inizio del secondo semestre.

I soggetti gestori DSU procedono quindi all'erogazione della prima rata di borsa di studio per gli studenti non iscritti al semestre filtro e dei servizi di alloggio a tutti gli studenti idonei utilmente collocati nella prima graduatoria generale e procedono inoltre a rendere fruibile il servizio di ristorazione secondo le predette modalità individuate nel relativo Avviso pubblico.

I soggetti gestori DSU -a seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale di medicina, odontoiatria e veterinaria di cui all'art. 7 del D.M. 418/2025 — procedono alla riapertura dei termini dell'Avviso pubblico mediante l'individuazione di una finestra temporale di candidatura aggiuntiva per la concessione dei benefici a concorso afferenti alla borsa di studio ed ai servizi DSU dell'alloggio e della ristorazione a favore degli studenti che hanno partecipato al semestre filtro in altre regioni o in altri atenei della Regione e che, in esito ai risultati del concorso, si immatricolano ad altro corso di studio.

I soggetti gestori DSU approvano quindi la graduatoria del secondo semestre relativa alle borse di studio- anche unificata a quella per il servizio alloggio- e comprensiva delle candidature degli studenti in condizione di sospensione che si sono candidati al bando secondo le scadenze ordinarie, mediante l'inserimento in essa delle candidature idonee ricevute nella finestra temporale aggiuntiva di cui sopra e provvedono, successivamente, alla liquidazione della prima rata di borsa di studio per gli studenti utilmente collocati in graduatoria.

Il finanziamento delle borse di studio avviene mediante le risorse residue e/o mediante l'utilizzo di riserve finanziarie apposite previste nell'Avviso dai soggetti gestori DSU.

L'importo di borsa di studio, che potrà essere concessa a seguito di immatricolazione al secondo semestre, coincide con quello annuale e -per gli studenti fuori sede- la quota alloggio è parametrata rispetto ai mesi di copertura del contratto di locazione onerosa, purché non inferiore a tre mesi.

Analogamente, i soggetti gestori del DSU provvedono all'assegnazione degli alloggi anche mediante le eventuali riserve di posti secondo le disposizioni previste nell'Avviso e nel rispetto delle disposizioni tariffarie definite dallo stesso. Il servizio ristorazione è fruibile in tale secondo semestre secondo le modalità specifiche identificate nell'Avviso dal soggetto gestore DSU. I soggetti gestori DSU disciplinano altresì la ritenuta dei contributi connessi alla fruizione dei servizi durante il secondo semestre parametrandola al periodo di fruizione della borsa di studio.

I soggetti gestori DSU prevedono nei rispettivi Avvisi pubblici che le riserve finanziarie specificatamente dedicate al finanziamento delle borse di studio degli studenti partecipanti al semestre filtro non possono finanziare borse di studio relative a candidature che comprendono un requisito ISEE o uguale o superiore dello studente più alto in graduatoria generale ma idoneo e non vincitore della borsa di studio.

Gli studenti inseriti nella graduatoria "borsa secondo semestre", in virtù della partecipazione all'Avviso attraverso le scadenze ordinarie, vengono esclusi da tale graduatoria se, concluso il semestre filtro, si immatricolano per il secondo semestre in un ateneo differente da quello per il quale ha competenza l'Avviso DSU a cui afferisce tale graduatoria.

Secondo le scadenze ordinarie i soggetti gestori DSU verificano il raggiungimento dei livelli di merito previsti per gli studenti del primo anno dalla normativa vigente e conseguentemente liquidano il saldo di borsa di studio o avvia le procedure per tornare in possesso delle somme indebitamente percepite mediante la prima rata.

A decorrere dal secondo anno di corso in poi, anche per gli studenti partecipanti al semestre filtro, le procedure e le scadenze per i benefici DSU tornano ad essere quelle ordinarie.

9. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito, per brevità, tassa regionale) è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale, dottorati di ricerca e diplomi di specializzazione -ad esclusione di quelli in campo medico- degli enti universitari aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, sempre con sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari, ai sensi dell'art. 3, comma 20 della l. 549/95 e dell'art. 60, della l.r. n.10/2003 e s.m.i.,

La tassa regionale viene versata in unica soluzione, contestualmente alla prima immatricolazione o iscrizione alle università o agli istituti di cui all'art.60 della l.r. n.10 del 14 luglio 2003, che provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione, previa riscossione del tributo per conto della Regione.

L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2025/2026 è fissato in 140 euro, in applicazione dell'art. 3, comma 21, della L. 549/95, come modificato dall'articolo18, comma 8, del D.lgs. n. 68/2012.

Sono esonerati dal pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario:

- a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 68/2012 e dell'art. 61, comma 2 della l.r. 10/2003 e s.m.i.;
- b) gli iscritti a percorsi di laurea nel contesto penitenziario meritevoli e capaci, privi di mezzi, in possesso dei requisiti di idoneità alla borsa di studio;
- c) le vittime del dovere e i loro familiari di cui ai all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 2, comma 1 del R.R. n. 1/2019, come integrato dal R.R. 1/2025 ;

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso enti universitari aventi sede legale in Lombardia, l'importo corrispondente alla tassa per il Diritto allo Studio Universitario andrà versato una sola volta, a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio.

Lo studente con lo status di "studente contemporaneamente iscritto" ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi affini provvede al pagamento integrale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario solo all'atto dell'immatricolazione presso l'ateneo nel quale effettua il secondo semestre di studio.

I soggetti gestori DSU verificano l'avvenuto versamento della tassa regionale preliminarmente all'immatricolazione degli studenti iscritti al secondo semestre ai predetti corsi di laurea, secondo le modalità operative definite dalla Regione.

Per tutti i restanti corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico restano ferme le disposizioni e le modalità di versamento già previste ai sensi della l.r. 33/2004 (art. 9).

10. INCOMPATIBILITÀ

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal Soggetto gestore o da altri Enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. È fatta eccezione:

- per le Borse di Studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per le borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, che partecipano a programmi di mobilità sul territorio nazionale, di cui al D.M. 28 Marzo 2024, n. 548;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

11. CONTROLLI

Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Guardia di Finanza, i Soggetti gestori provvedono al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della Borsa di Studio secondo le modalità previste dall'articolo 11 del DPCM 159/2013.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non diversamente previsto da presente atto e fino alla completa attuazione dei LEP nazionali previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs n. 68/2012, trovano applicazione le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001, del DM n. 1320/21 e della relativa Circolare Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022 nonché le ulteriori disposizioni emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

PREVISIONE FINANZIAMENTO MINIMO PER BORSE DI STUDIO DSU ANNO ACCADEMICO 2025/2026						
N°	DENOMINAZIONE	FABBISOGNO A.A. 2024/2025 AL NETTO DEI RESIDUI A.A. 2023/2024	PREVISIONE RISORSE REGIONALI PER BORSE DI STUDIO A.A. 2025/2026	PREVISIONE INTROITO TASSA REGIONALE DSU PER BORSE DI STUDIO A.A. 2025/2026	PREVISIONE QUOTA FONDO INTEGRATIVO STATALE PER BORSE DI STUDIO A.A. 2025/2026	TOTALE PREVISIONE FINANZIAMENTO MINIMO BORSE DI STUDIO A.A. 2025/2026
1	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO	8.786.408,65 €	726.435,75 €	1.919.865,90 €	1.608.536,29 €	4.254.837,94 €
2	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA	17.282.794,02 €	1.428.893,18 €	3.776.360,54 €	3.163.977,75 €	8.369.231,46 €
3	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	16.487.762,50 €	1.363.162,19 €	3.602.642,93 €	3.018.430,56 €	7.984.235,68 €
4	UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE	1.069.040,23 €	88.385,26 €	233.589,62 €	195.710,22 €	517.685,11 €
5	LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM	4.705.413,20 €	389.030,43 €	1.028.151,85 €	861.424,53 €	2.278.606,81 €
6	UNIVERSITÀ POLITECNICO DI MILANO	41.622.502,50 €	3.441.232,35 €	9.094.685,48 €	7.619.871,62 €	20.155.789,45 €
7	UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC	569.095,50 €	47.051,23 €	124.349,67 €	104.184,86 €	275.585,76 €
8	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	33.177.966,28 €	2.743.061,66 €	7.249.520,10 €	6.073.922,24 €	16.066.504,00 €
9	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	21.176.791,10 €	1.750.837,99 €	4.627.214,68 €	3.876.855,54 €	10.254.908,21 €
10	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	2.245.027,90 €	185.612,64 €	490.547,69 €	410.999,42 €	1.087.159,76 €
11	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA	6.891.589,79 €	569.777,41 €	1.505.840,30 €	1.261.649,98 €	3.337.267,69 €
12	UNIVERSITÀ COMMERCIALE BOCCONI	7.984.537,90 €	660.139,31 €	1.744.653,89 €	1.461.737,04 €	3.866.530,24 €
13	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA	1.849.917,90 €	152.946,05 €	404.214,56 €	338.666,25 €	895.826,86 €
14	NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI NABA - MILANO (per essa Nuova Accademia SRL)	972.161,00 €	80.375,56 €	212.421,12 €	177.974,45 €	470.771,13 €
15	ACCADEMIA DI BELLE ARTI ACME - MILANO (per essa Leonardo Da Vinci SRL)	65.254,00 €	5.395,02 €	14.258,26 €	11.946,11 €	31.599,39 €
16	ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTIAGIULIA BRESCIA (per essa Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS)	410.408,70 €	33.931,45 €	89.675,96 €	75.133,92 €	198.741,33 €
17	ACCADEMIA LABA - BRESCIA (per essa LABA SRL)	1.008.041,22 €	83.342,03 €	220.261,09 €	184.543,08 €	488.146,20 €
18	ACCADEMIA DI BELLE ARTI "GALLI" - COMO (per essa ILEM SRL)	14.476,00 €	1.196,84 €	3.163,06 €	2.650,14 €	7.010,04 €
19	CONSERVATORIO DI MUSICA "G.VERDI" - MILANO	495.368,70 €	40.955,70 €	108.240,07 €	90.687,63 €	239.883,40 €
20	CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" - COMO	18.253,00 €	1.509,11 €	3.988,35 €	3.341,59 €	8.839,06 €
21	CONSERVATORIO DI MUSICA " L.CAMPIONI " - MANTOVA	4.102,00 €	339,14 €	896,30 €	750,96 €	1.986,40 €
22	CONSERVATORIO MUSICA "L. MARENZIO" - BRESCIA	96.823,00 €	8.005,06 €	21.156,22 €	17.725,48 €	46.886,75 €
23	POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO	177.855,00 €	14.704,56 €	38.862,04 €	32.560,09 €	86.126,68 €
24	CONSERVATORIO DI MUSICA "C.MONTEVERDI" CREMONA	40.070,00 €	3.312,88 €	8.755,46 €	7.335,65 €	19.403,99 €
25	CONSERVATORIO DI MUSICA "PUCCINI" GALLARATE	15.372,00 €	1.270,91 €	3.358,84 €	2.814,17 €	7.443,93 €
26	CONSERVATORIO DI MUSICA "F. VITTADINI" PAVIA	90.016,00 €	7.442,27 €	19.668,86 €	16.479,32 €	43.590,45 €
27	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI P.M. LORIA - MILANO	194.251,00 €	16.060,13 €	42.444,63 €	35.561,72 €	94.066,48 €
28	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "CARLO BO" - MILANO (per essa IULM)	247.352,00 €	20.450,37 €	54.047,41 €	45.282,97 €	119.780,76 €
29	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI VARESE (per essa Uni International SSML srl)	10.480,00 €	866,46 €	2.289,92 €	1.918,58 €	5.074,96 €
30	CIVICA SCUOLA INTERPRETI E TRADUTTORI "A. SPINELLI" (per essa Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	18.309,00 €	1.513,74 €	4.000,59 €	3.351,85 €	8.866,17 €
31	CIVICA SCUOLA DI MUSICA "C.ABBADO" (per essa Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	77.191,00 €	6.381,94 €	16.866,55 €	14.131,43 €	37.379,91 €
32	CIVICA SCUOLA DI MUSICA TEATRO "P. GRASSI" (per essa Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	62.535,00 €	5.170,22 €	13.664,15 €	11.448,34 €	30.282,71 €
33	CIVICA SCUOLA DI CINEMA "L. VISCONTI" (per essa Scuole civiche di Milano - Fondazione di partecipazione)	67.400,00 €	5.572,44 €	14.727,17 €	12.338,98 €	32.638,60 €
34	ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN - IED	731.833,80 €	60.505,98 €	159.908,65 €	133.977,52 €	354.392,15 €
35	UNIVERSITÀ HUMANITAS	113.927,10 €	9.419,17 €	24.893,53 €	20.856,74 €	55.169,45 €
36	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI UNICOLLEGE ADIUVA SRL - MANTOVA	130.426,03 €	10.783,26 €	28.498,62 €	23.877,22 €	63.159,10 €
37	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "GONZAGA" - MANTOVA (per essa Fondazione Univermantova)	68.944,00 €	5.700,10 €	15.064,54 €	12.621,64 €	33.386,29 €
38	ISTITUTO MARANGONI SRL - MILANO	13.228,00 €	1.093,65 €	2.890,37 €	2.421,66 €	6.405,69 €
39	CPM MUSSIDA MUSIC PUBLISHING SRL	16.769,59 €	1.386,46 €	3.664,22 €	3.070,02 €	8.120,71 €
40	SAE INSTITUTE MILANO SRL	60.315,00 €	4.986,68 €	13.179,07 €	11.041,93 €	29.207,67 €
41	FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA	64.741,00 €	5.352,61 €	14.146,17 €	11.852,20 €	31.350,97 €
42	SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA PER MEDIATORI LINGUISTICI DI BRESCIA UNICIELS SRL	174.446,00 €	14.422,71 €	38.117,16 €	31.936,00 €	84.475,86 €
43	ISTITUTO ADML SRL ACCADEMIA DEL LUSSO DI MILANO	- €	- €	- €	- €	- €
44	ISTITUTO SECOLI - MILANO	24.047,00 €	1.988,14 €	5.254,37 €	4.402,31 €	11.644,81 €
45	RAFFLES MILANO INTERNATIONAL DESIGN INSTITUTE	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTALE	169.333.243,61 €	14.000.000,00 €	37.000.000,00 €	31.000.000,00 €	82.000.000,00 €